

	UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE	
	Premesso che, nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione Toscana	
	in merito alla gestione del PAFR, con Determinazione n. XXXX del	
	XX/XX/XXXX, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato	
	disposto l'affidamento della concessione d'uso ex L.R. 39/00, dei beni	
	appartenenti al P.A.F. Regionale, situati in località Le Felci Marine e Pan	
	Bianco in Comune di San Marcello Pistoiese, costituiti da 5.890mq di	
	terreni agricoli, in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi.	
	Richiamato il bando approvato con Determinazione n XXX del	
	XX/XX/XXXX.	
	Richiamata la Determinazione n. XXX del XX/XX/XXXX con la quale è	
	stato individuato in via provvisoria il soggetto vincitore del Bando	
	In esecuzione della sopra citata Determinazione,	
	TRA	
	Dott. Francesco Benesperi, nella sua qualità di Funzionario responsabile del	
	Settore 1 – Forestazione, gestione PARF e vincolo idrogeologico, il quale	
	interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto	
	dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, con sede in San	
	Marcello Pistoiese (PT), via Pietro Leopoldo 10/24, codice fiscale	
	90054130472, d'ora in avanti indicata come “Ente concedente”, domiciliato	
	per la carica presso la Sede dell’Ente.	
	E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio fiscale in	
	XXXXXXXXXXXX via XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, C.F. e P.	
	IVA XXXXXXXXXXXX, d'ora in avanti indicato come “Concessionario”,	
	si stipula quanto segue.	

	Art. 1. – Oggetto della concessione	
	Oggetto della concessione sono i beni immobili ubicati in località Le Felci	
	Marine e Pan Bianco, in Comune di San Marcello Piteglio (PT), costituiti	
	da 5.890 mq di terreni agricoli, boscati, con presenza di castagni da frutto in	
	stato di abbandono, come di seguito più precisamente descritti.	
	L’assegnazione in regime di concessione d’uso, in conformità con quanto	
	previsto dall’art. 27, lettera i) della L.R. 39/00, riguarda specificatamente: i	
	TERRENI risultanti catastalmente identificati alla Sezione B, Foglio 4, del	
	Catasto TERRENI del Comune di San Marcello Piteglio, come di seguito	
	riportato:	
	Particella 198, Qualità Bosco Ceduo, Classe 5, Superficie mq 1.550;	
	Particella 18/P, Qualità Bosco Ceduo, Classe 5, per porzione di Superficie	
	mq 4.080.	
	Particella 19, Qualità Bosco Ceduo, Classe 5, Superficie mq 260;	
	Il tutto come e meglio illustrato nell’estratto di mappa catastale allegato, in	
	cui sono evidenziate in colore GIALLO le superfici oggetto di concessione.	
	Art. 2 – Finalità della concessione	
	I terreni sono concessi in uso per ATTIVITÀ DI SELVICOLTURA in	
	conformità con quanto disposto dall’articolo 27 della L.R. 39/2000 con	
	riferimento alle lettere i) “promozione delle attività economiche nel campo	
	della selvicoltura, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame e delle	
	attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse” ed l)	
	“realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento	
	dell’economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse”.	
	In particolare i terreni oggetto di concessione dovranno essere coltivati al	
	2/9	

fine di ricostituire, recuperare e mantenere il castagneto da frutto, con diritto esclusivo alla raccolta dei frutti.

Art. 3. – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) dalla data della stipula. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora al termine il concessionario intenda richiedere un rinnovo della concessione, dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante **nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.**

L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell'immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.----

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni descritti all'articolo 1 sono privi di vizi e pienamente idonei alle finalità di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione. ----

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di

	sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente,	
	ora per allora, l'Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni	
	responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle	
	persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.-----	
	Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i	
	beni avuti in consegna. E' espressamente vietato al medesimo, senza	
	preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire	
	mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato	
	originario e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni	
	caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il	
	Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della	
	concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere,	
	qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino	
	delle condizioni originarie dell'immobile.-----	
	In caso di inadempienza l'Ente si riserva il diritto di eseguire direttamente i	
	lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.----	
	Il Concessionario riconosce all'Ente concedente, alla Regione Toscana,	
	all'Ente terre Regionali Toscane il diritto di accedere ai beni concessi, con	
	preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in	
	relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche	
	se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del	
	bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso	
	il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché	
	l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.-----	
	Art. 5. - Obblighi del Concessionario.	
	4/9	

	Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto	
	degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004	
	approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo	
	Regolamento):----	
	1) a svolgere l'attività selvicolturale sui terreni in concessione di cui all'Art.	
	1 del presente disciplinare, al fine della ricostituzione, recupero e	
	mantenimento del castagneto da frutto;----	
	2) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, per tutta la durata	
	della concessione.---	
	3) a non eseguire alcun intervento sui beni senza la preventiva	
	autorizzazione scritta da parte dell'ente concedente ad eccezione degli	
	interventi per la ricostituzione, il recupero e il successivo mantenimento del	
	castagneto da frutto, che non consenta in ogni momento il ripristino dello	
	stato originario, risultante. Le migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura,	
	rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il	
	Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della	
	concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad	
	eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario,	
	l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente	
	e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi	
	oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà	
	comportare un incremento del canone di concessione in misura pari	
	all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle	
	opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con	
	Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del	

	DPGR 61/R del 2005) ----	
	4) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni oggetto della concessione per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.----	
	5) a pagare il canone annuo di concessione. ----	
	Art. 6. – Forniture.	
	I beni non sono serviti da nessuna fornitura.----	
	Art. 7. – Permessi e nullaosta.	
	Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni, all'ottenimento a propria cura e spese, di tutti gli eventuali permessi, nullaosta e autorizzazioni necessari per l'espletamento dell'attività, da parte delle competenti autorità .-----	
	Art. 8. Canone di Concessione ed oneri tributari.	
	Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in €. X.XXX,00 (XXXXXXXXXXXX/00) annui. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT, dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.-----	
	Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e smi, gli oneri di carattere tributario, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----	
	Art. 9 Cauzione	
	Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a	
	6/9	

	cattiva conduzione da parte dello stesso concessionario, ha costituito,	
	mediante versamento o polizza fidejussoria, un deposito cauzionale	
	infruttifero di € X.XXX,00, pari a sei dodicesimi del canone annuale. Il	
	deposito verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di	
	concessione.-----	
	Art. 10. Assicurazione	
	Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà costituire e	
	mantenere operante una una polizza assicurativa a copertura dei rischi	
	derivanti dall'uso dei beni in concessione e dalle attività su di essi svolte	
	derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale minimo di	
	€ 1.000.000,00.	
	La polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alla	
	sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporterà gli estremi.	
	Ogni anno dovrà essere presentata la quietanza di pagamento.	
	Art. -11. Divieti.	
	E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso	
	parziale e/o totale, sotto qualsiasi forma, dell'immobile concesso in uso	
	pena la revoca immediata della concessione. -----	
	Il concessionario non potrà costituire e consentire servitù di qualsiasi genere	
	e natura sul bene oggetto di concessione.	
	Art. 12. - Revoca della concessione.	
	La concessione potrà essere revocata quando:-----	
	- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati l'immobile	
	venga utilizzato in difformità rispetto alle finalità per il quale è stato	
	concesso.----	

	- il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone;----	
	- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi.-----	
	- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione ivi compreso essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione..-----	
	- in caso di gravi violazioni degli obblighi derivanti dal presente disciplinare;	
	- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzione e copertura assicurativa; ----	
	L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sui beni, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi. -----	
	Art. 13. - Recesso.	
	Il concessionario potrà recedere anticipatamente con obbligo di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni.	
	Art. 14. - Domicilio del Concessionario.	
	A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-----	
	Art. 15 – Foro competente.	
	8/9	

	Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via	
	esclusiva il Foro di Pistoia.	
	Art. 16 – Spese.	
	La presente scrittura è soggetta a registrazione soltanto in caso d’uso, con	
	spese a carico della parte richiedente.	
	Art. 17 – Norme di rinvio.	
	Per l’osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga	
	se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----	
	Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento	
	alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R	
	23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle	
	consuetudini.----	
	Art. 18 – Disposizioni finali.	
	E’ parte integrante della presente scrittura il seguente documento allegato:	
	- Estratto di mappa su base catastale con evidenziato, con evidenziate in	
	colore giallo le superfici scoperte oggetto di concessione;----	
	Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di	
	conferma ed integrale accettazione.-----	
	Campo Tizzoro (PT)	Data
	Il Concedente	Il Concessionario
	Unione Comuni Montani App. P.se	
	Dott. Francesco Benesperi	